



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2012, proposto da:  
Anna Cristina Longo, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Piraino, Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso Studio Legale Piraino & Partners in Roma, via degli Scipioni, 252;

***contro***

Ministero della Giustizia - Dap, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

del provvedimento con cui è stata disposta l'inidoneità alla prova orale sostenuta in data 29.2.2012, emeso dalla commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso indetto con decreto del capo del dipartimento amministrazione penitenziaria del 6.2.03, per la nomina a 271 allievi vice ispettori della polizia penitenziaria emesso e notificato in pari data.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dap;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 26 aprile 2012 e depositato il successivo 14 maggio la ricorrente, candidata al concorso per la nomina a 271 allievi vice ispettori di polizia penitenziaria, ha impugnato l'atto di nomina della commissione esaminatrice, l'atto con cui quest'ultima ha predeterminato i criteri di valutazione della prova orale, ed il giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti all'esito di tale prova il 29 febbraio 2012, chiedendone l'annullamento e domandando altresì il risarcimento del danno.

A seguito di concessione della misura cautelare, la ricorrente è stata ammessa con riserva alla reiterazione della prova orale, che ha avuto esito positivo.

L'amministrazione ha perciò reso noto di non avere più "interesse ad una pronuncia nel merito" e ha chiesto che il Tribunale dichiari cessata la materia del contendere.

È evidente che, in tal modo, l'amministrazione ha sciolto la riserva formulata in origine quanto all'ammissione della ricorrente alla nuova prova orale, prestando acquiescenza alla decisione cautelare di questo Tribunale.

Ciò determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la ricorrente deve a tutti gli effetti essere considerata vincitrice del concorso.

La domanda risarcitoria va poi rigettata, atteso che nessun danno è stato allegato e provato, anche in ragione della pronta tutela cautelare ottenuta.

Le spese, in ragione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni in diritto proposte con il ricorso, vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati.

Rigetta la domanda di risarcimento danni.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)